



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 23 maggio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] - Membro supplente

Prof. Avv. [REDACTED] - Membro supplente

Prof. Avv. [REDACTED] - Membro supplente

Avv. [REDACTED] - Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 5 maggio 2022, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dal signor [REDACTED] (di seguito “il Ricorrente”) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (in seguito “l’Intermediario” o “la Banca”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. Il Ricorrente, titolare di un rapporto intrattenuto inizialmente presso intermediario terzo poi ceduto all’odierno convenuto, rappresenta di aver acquistato, tra novembre 2015 e febbraio 2016, a fronte di consulenza resa dal promotore di riferimento, nel quale aveva sempre riposto piena fiducia, obbligazioni emesse dalla società Portugal Telecom International Finance BV.

Precisando di operare nel settore immobiliare e di non aver mai effettuato studi o svolto professioni in ambito economico/finanziario, il Ricorrente riferisce, in particolare, di aver posto in essere in data 30.11.2015 l'acquisto di obbligazioni "Portel 5,875% 4/18" ISIN XS0843939918 per 100.000 euro di nominale ed un esborso di 79.132,61 euro ed in data 25.2.2016 l'acquisto di 50.000 euro di nominale di titoli "Portug Tel 5% 4/11/2019" ISIN: XS0462994343 impiegando 22.563.78 euro, queste ultime successivamente vendute in data 15.3.2016, percependo un corrispettivo di 13.539.30 euro.

Al riguardo, evidenzia che in data 20 giugno 2016 la controllante l'Emittente i titoli chiedeva l'ammissione alla procedura di riorganizzazione giudiziale, prevista dalla normativa del proprio stato di appartenenza, pregiudicando gravemente gli interessi degli obbligazionisti non garantiti e che alla luce dell'unica cedola percepita e della successiva totale perdita di valore, gli investimenti suesposti gli causavano un danno complessivamente pari a 83.809,59 euro.

A seguito della perdita così maturata, il Ricorrente riferisce di aver inoltrato all'Intermediario, in data 24 giugno 2020, richiesta della documentazione inerente gli acquisti in discorso e di averne ricevuto parte il successivo 22 luglio, alla luce della quale, in data 24 settembre 2020, aveva inviato alla Banca formale lettera di reclamo al fine di illustrare criticità e profili di irregolarità riscontrati nel suo operato.

Il Ricorrente, lamentando numerose violazioni della normativa di riferimento da parte della Banca, espone che:

- l'Intermediario non ha fornito chiare e veritiere informazioni in merito alla natura, alle caratteristiche, alla provenienza ed al rischio insito nelle obbligazioni, negando al cliente il diritto di una scelta consapevole e informata, violando i precetti di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che i doveri di correttezza, diligenza e trasparenza – per servire al meglio l'interesse del cliente– ex art. 21, comma 1, del TUF. In particolare, al momento dell'acquisto non erano state fornite informazioni sulle operazioni

societarie che già avevano interessato l'Emittente, determinando il cambio del soggetto controllante con conseguente aumento del rischio emittente e relativo *downgrade*, con ciò contravvenendo anche al disposto dell'art. 31, comma 5, del Regolamento Intermediari all'epoca vigente. Inoltre, nessuna informazione veniva fornita e nessun documento veniva consegnato (ad esempio gli "*Offering Circular*" del 17.12.2008 e del 1.6.2012 nei quali erano dettagliati tutti i fattori di rischio del prodotto ovvero i "*Final Terms*" del 29.10.2009 e del 15.10.2012 contenenti le condizioni definitive dell'emissione) al fine di informarlo, tra l'altro, della componente opzionaria di tipo "*put*" insita nelle obbligazioni che, oltre a rendere i titoli strumenti complessi, ha concorso alla formazione del prezzo pagato e avrebbe permesso di rivendere il titolo all'Emittente al valore nominale, qualora ci fosse stato un cambio della compagine di controllo della società e/o un *downgrade*. Non inquadrando i titoli come complessi, l'Intermediario non ha rispettato gli obblighi informativi dettati in materia dalla comunicazione Consob del 2014;

- la Banca non ha rappresentato il carattere illiquido delle Obbligazioni (il "*Bid-Ask spread*" delle obbligazioni era già al momento degli acquisti in un caso 159 volte e nell'altro 700 volte superiore a quello dei titoli di stato italiani liquidi), né ha osservato i più stringenti obblighi informativi al riguardo previsti dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 con conseguente impossibilità di conoscere e valutare in anticipo i criteri di smobilizzo dell'investimento;
- l'investimento, avvenuto nell'abito della consulenza dell'Intermediario, che ha proposto le obbligazioni mediante specifica mail inviata il 24.11.2015, è stato compiuto senza che l'Intermediario procedesse alla sua profilatura, non avendo trasmesso, a fronte di specifiche richieste documentali, alcuna evidenza di questionari Mifid a lui sottoposti. Similmente non risulta eseguita da parte della Banca alcuna valutazione di adeguatezza, che, in ogni caso,

stante le caratteristiche del cliente, avrebbe dovuto avere necessariamente esito negativo;

- anche ove non si ravvisasse la prestazione di un servizio di consulenza (che risulta comunque “di fatto” prestata) gli acquisti avrebbero dovuto essere valutati dalla Banca in termini di appropriatezza e data la mancanza di conoscenze ed esperienze del cliente tale attività – della quale invece non vi è traccia - avrebbe condotto ad un giudizio contrario all’investimento;
- successivamente agli investimenti l’Intermediario non ha comunicato il progressivo declassamento del *rating* dei titoli e l’aumento della loro rischiosità conseguente alla crescente situazione di difficoltà economico-finanziaria nella quale verteva OI Brasil e che infatti ha portato alla richiesta di ammissione alla procedura fallimentare, informazione del pari mai a lui resa nota malgrado il servizio di consulenza prestato, negandogli così anche una consapevole e tempestiva scelta di disinvestimento.

Il Ricorrente formula, poi, alcune contestazioni funzionali alla declaratoria di nullità delle operazioni qui contestate, per mancanza di contratto quadro scritto per la prestazione dei servizi di investimento, non trasmesso dall’Intermediario a fronte delle già richiamate richieste di documentazione e per assenza di un valido ordine con riferimento all’acquisto del 30.11.2015. In particolare, ritiene che non sussistendo alcun contratto perfezionato fra le parti e mancando pertanto il requisito della forma scritta *ad substantiam* ai sensi dell’art. 23 del TUF, le operazioni eseguite devono ritenersi nulle.

Deduce un’ulteriore causa di nullità in considerazione del fatto che la Banca non avrebbe fornito evidenza di alcun ordine di acquisto da lui impartito in forma scritta o avvenuto per telefono con relativa registrazione su supporto magnetico. Tale mancanza, al di là del difetto del requisito della forma, configurerebbe comunque l’assenza dell’istruzione impartita e quindi del raggiunto accordo tra le parti in merito all’operazione contestata.

Alla luce di quanto sopra il Ricorrente conclusivamente chiede all’Arbitro di:

“(i) In via principale “accertare, per le ragioni illustrate, la responsabilità contrattuale e precontrattuale della Banca, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per l’effetto, ordinare all’[Intermediario]. il risarcimento, in favore di parte Attrice, entro 30 giorni, dei danni subiti a causa delle operazioni di acquisto delle obbligazioni “PORTEL 4/18 5.875%” (ISIN: XS0843939918) e “PORTUG TEL 4/11/19 5” (ISIN: XS0462994343) eseguite dalla Banca il 30 novembre 2015 e 25 febbraio 2016 (...) pari complessivamente ad Euro 83.809,59, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria”;

(ii) In via principale e alternativa: accertare e dichiarare la nullità delle operazioni di acquisto delle obbligazioni “PORTEL 4/18 5.875%” (ISIN: XS0843939918) e “PORTUG TEL 4/11/19 5” (ISIN: XS0462994343) eseguite dalla Banca il 30 novembre 2015 e 25 febbraio 2016 (...), pari complessivamente ad Euro 83.809,59, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

In ogni caso,

- emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria ritenuta dal Collegio opportuna;*
- dichiarare tenuto l’Intermediario a comunicare all’ACF entro 30 giorni gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.*
- dichiarare tenuto l’Intermediario a versare alla Consob le spese del procedimento così come quantificate, ai sensi dell’art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.*

2. L’Intermediario respinge le censure del Ricorrente, evidenziando in primo luogo che questi è titolare di un conto corrente e di un *dossier* dei titoli acquisiti a seguito dell’operazione di cessione di ramo d’azienda intercorsa con intermediario terzo e che in occasione dell’apertura del citato *dossier* veniva compilato il questionario Mifid, a fronte del quale gli veniva assegnato un profilo di rischio

“Alto”, un indicatore di competenza “Alto”, un orizzonte temporale di “Lungo termine” e l’obiettivo di investimento “Speculativo – Alti Guadagni”.

Conferma, poi, le operazioni oggetto della controversia, riferendo che il cliente il 27 novembre 2015 ed il 25 febbraio 2016 aveva sottoscritto - *“in piena autonomia tramite la propria area personale di Home Banking e senza alcuna consulenza”* da parte della Banca - le obbligazioni “PORTEL 4/18 5,875%” (ISIN XS0843939918) per un controvalore di 79.132,61 euro e “PORTUG TEL 4/11/19 5%” (ISN XS0462994343) per un controvalore di 22.563,78 euro, specificando inoltre che il 15 marzo 2016, sempre in completa autonomia, aveva venduto il titolo con cedola 5%, salvo poi presentare reclamo, a distanza di circa 5 anni, con riferimento alla sola sottoscrizione dell’obbligazione 4/18 5,875%.

Alle contestazioni di controparte l’Intermediario replica, inoltre, che:

- le operazioni contestate non sono mai state oggetto di consulenza da parte della Banca essendo state entrambe effettuate in piena autonomia dal Ricorrente tramite Home Banking con l’inserimento dei codici di accesso personali, circostanza dimostrata dalle relative evidenze dei LOG informatici, dai quali emerge anche la *check* sul controllo di adeguatezza/appropriatezza effettuato sul profilo del cliente nel corso delle operazioni che ha avuto, in entrambi i casi, esito positivo.
- Gli acquisti erano perfettamente coerenti con le risposte fornite dal Ricorrente nel questionario compilato il 9 gennaio 2015 dal quale emergeva, infatti, una propensione ad un *“rischio molto elevato”*, un obiettivo di investimento *“Speculazione: Incrementare significativamente il capitale essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni con elevati rischi di perdite”*, con una conoscenza in ambito finanziario *“Alta”* e disponibilità a sopportare perdite molto elevate anche superiori al 25% del capitale investito. Inoltre, il cliente dichiarava di conoscere e di avere già operato su titoli a reddito fisso - es. obbligazioni - tra le 6 e le 10 volte nei precedenti 2 anni e su strumenti complessi, - es. titoli strutturati, *covered warrant*, *certificates*, derivati, ecc., titoli con rischio equiparabile o persino superiore a quello degli strumenti oggi contestati, nonché di tenersi sempre *“molto informato”* circa i propri investimenti e più in generale

sulla situazione economico finanziaria internazionale, essendo laureato/specializzato in materie economiche.

- Il profilo del Ricorrente – soggetto in grado di valutare diversi strumenti finanziari e di effettuare scelte consapevoli – era coerente con la frequenza delle operazioni effettuate sul suo *dossier* titoli nel corso degli anni dal quale emergono operazioni simili a quelle oggi di controversie, sia precedenti che successive nel tempo e mai contestate, quali acquisti di *bond* argentini “ARG GL 6/17 8,75%” per un valore nominale di 40.000,00 euro, di obbligazioni “GGB 17/04/19 4,75% EUR” per un valore nominale di 20.000,00 euro, di *bond* venezuelani “VENEZ 15/9/27 9,25%” per un valore nominale di circa 120.000,00 euro che puntavano a rendimenti decisamente elevati a discapito del rischio atteso. Inoltre, il Ricorrente proprio con riferimento ad una delle due obbligazioni oggi ritenute inadeguate e non oggetto di precedente reclamo, decideva autonomamente non solo di acquistarle ma anche di venderle, essendosi accorto della situazione di criticità che stava iniziando a riscontrare l’Emittente, ciò a riprova dell’abitudine che aveva di seguire attivamente il suo portafoglio titoli. Alla luce di un tanto, posto che l’operazione è stata eseguita in completa autonomia dal Ricorrente e che la Banca aveva l’obbligo di effettuare il solo controllo di appropriatezza, risulta evidente che il cliente avesse i requisiti per comprendere i rischi e la complessità insiti nell’investimento ed una adeguata esperienza e consapevolezza per farlo.

- La mail inviata al Ricorrente dall’allora gestore di riferimento non fornisce, a suo avviso, alcun elemento indicativo di una reale consulenza nei confronti del cliente volta ad indurlo a sottoscrivere i titoli in esame dal momento che vi è la sola menzione del titolo “PORTEL 4/18 5,875%” (e non dell’altra emissione acquistata a distanza di tre mesi) inserita nell’ambito di un “paniere di strumenti” in risposta ad una richiesta effettuata del cliente di avere indicazioni su titoli obbligazionari con stacchi cedolari e tagli inferiori ai 100K. Peraltro il gestore stesso, all’interno di tale paniere, suggerisce una differente *asset allocation*, con tagli ridotti e strumenti differenti, in cui i titoli oggetto di doglianza non

compaiono assolutamente, che tuttavia il Ricorrente, agendo in autonomia, non ha inteso replicare.

- Le obbligazioni oggetto di controversia non presentavano, alla data di sottoscrizione, problemi di liquidità essendo invece liberamente trattate e disponibili sia su EuroTlx che su Mot, con tagli minimi pari a 50.000 e 100.000 di nominale, difficoltà manifestatisi solo dalla fine di giugno 2016, oltre 7 mesi dopo la prima sottoscrizione.

- Il Ricorrente risulta essersi iscritto in autonomia alla procedura di *Default Recovery* prevista dal piano di riorganizzazione giudiziale del gruppo dell'Emittente (circostanza omessa nella ricostruzione di controparte) che prevede la trasformazione dei titoli in obbligazioni *zero coupon*, con scadenza giugno 2042 e rimborso in cinque rate annuali di pari importo, ossia il 20% del valore nominale iniziale, a partire dal giugno 2038, con un tetto di assegnazione pari a 70 miliardi di Real Brasiliani e la possibilità di OI SA di esercitare a sua discrezione e in qualsiasi momento il rimborso anticipato al prezzo del 15% del valore nominale delle obbligazioni. Pertanto, in data 14/06/2019, a seguito di relativa richiesta, i titoli PORTEL 4/18 5,875%” sono stati scaricati e trasferiti alla depositaria centrale, che li ha immessi su un *dossier* esterno all'Intermediario e nessun'altra comunicazione relativa al citato strumento è stata successivamente acquisita.

- La richiesta di nullità per mancata sottoscrizione di un contratto scritto relativo alla prestazione di servizi di investimento, invocata peraltro con riguardo a due soli ordini di investimento a fronte di oltre 170 operazioni di acquisto poste in essere nel corso di quasi un decennio (2011 – 2020), assume carattere strumentale. Tale richiesta avrebbe dovuto, infatti, riguardare allora tutte le operazioni (comprese quelle che hanno garantito profitti), posto che i singoli ordini non hanno alcuna natura contrattuale autonoma.

L'Intermediario svolge, poi, alcune considerazioni in merito alla richiesta di risarcimento del danno pari all'importo totale investito nelle due obbligazioni, al netto delle cedole e del ricavato della vendita di uno dei due titoli, ritenendola del tutto priva di fondamento sia nell'*an*, sia nel *quantum*, non essendo rintracciabile

alcun inadempimento della Banca, né un diretto nesso di causalità tra i comportamenti dalla medesima dovuti e la richiesta risarcitoria avanzata dal Ricorrente.

L'intermediario rileva, inoltre, che per una delle due obbligazioni il cliente ha ommesso di porre in essere comportamenti utili a limitare il danno, nonostante fosse pienamente consapevole dell'andamento dell'investimento nel corso degli anni, avendo avuto moto di consultare i rendiconti del *dossier*, che già dal 2015 evidenziavano le oscillazioni/diminuzioni di valore che il titolo aveva registrato nel tempo, iniziate gradualmente e poi sfociate in un brusco crollo delle quotazioni tra il 24 e il 29 febbraio 2016, periodo in cui lo strumento passava da 60,25 euro a 26,38 euro. Inoltre, il fatto che il Ricorrente abbia deciso di vendere nel marzo del 2016 l'altra obbligazione a pochi mesi dall'acquisto è indicativo della sicura presa di coscienza circa i rischi dello strumento, non avendo tuttavia egli chiarito come mai non abbia optato per la vendita anche della prima emissione acquistata, che risultava ugualmente ancora negoziabile sul mercato di riferimento.

Sul punto l'Intermediario ritiene infatti "singolare" che l'acquisto dei titoli con cedola 5% sia avvenuto proprio nel momento in cui le quotazioni del *bond* già detenuto crollavano, a riprova dell'approccio fortemente speculativo del Ricorrente che in ogni caso se avesse venduto entrambe le obbligazioni al momento della vendita del *bond* con cedola 5% avrebbe potuto di certo limitare i danni anche per l'altra emissione.

Infine, la Banca fa notare come nella quantificazione del ristoro, individuato nel reclamo in 74.785,11 euro per la sola obbligazione 5,875% e poi aumentato di ulteriori 9.024,48 euro nel ricorso a seguito dell'aggiunta del differenziale tra acquisto e vendita dei titoli con cedola 5%, non possa non considerarsi che il Ricorrente avendo aderito alla procedura concorsuale relativa all'Emittente recupererà almeno parte delle perdite maturate, stimabile in circa il 20% del valore nominale dello strumento.

Alla luce di tutto quanto considerato, l'Intermediario conclude chiedendo all'Arbitro di “*rigettare la domanda di rimborso dell'operazione di investimento contestata in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa*”.

3. Nelle deduzioni integrative il Ricorrente riprende in buona sostanza gran parte delle argomentazioni già esposte nel ricorso introduttivo, puntualizzando in primo luogo che l'Intermediario non ha mai trasmesso tutta la documentazione in suo possesso prima del presente procedimento, attuando un comportamento opportunistico e non collaborativo volto a privare la controparte di documenti utili per far valere le proprie ragioni in sede di presentazione del ricorso.

Similmente stigmatizza il comportamento tenuto dalla Banca nella sua memoria con riguardo alla rappresentazione del profilo del cliente e all'autonomia decisionale nell'esecuzione degli acquisti contestati. A suo dire, infatti, i documenti prodotti dalla controparte relativi agli ordini di acquisto (log informatici in formato excel facilmente modificabili e meri *screenshot* per i quali non è dimostrabile la presa visione da parte del cliente) non sono in alcun modo a lui riconducibili e non forniscono pertanto prova della verifica della comunicazione in merito all'appropriatezza degli investimenti.

In ogni caso fa notare che l'eventuale operatività *online* non priva l'Intermediario delle responsabilità per violazione della normativa di settore, non sostanziandosi l'uso delle piattaforme *internet* in un alleggerimento degli obblighi di informativa attiva e passiva, obblighi che anche alla luce della memoria difensiva la Banca non ha dimostrato di aver assolto. Non risulta infatti esibito alcun documento veicolato a lui consegnato, contenente informazioni specifiche sui titoli Portugal Telecom, né prima né dopo le operazioni in esame, condotta che assume carattere primario e dirimenti nella causazione del danno subito.

Quanto poi al contratto di custodia, amministrazione e intermediazione titoli precedentemente stipulato, l'Intermediario fa notare che l'allegato denominato... contiene un documento di sintesi che riporta le condizioni economiche in vigore,

dal quale non è possibile dedurre i servizi di investimento prestati né l'assenza del servizio di consulenza, non risultando idoneo a rappresentare un contratto quadro e non rendendo superabili le osservazioni già esposte nel ricorso in termini di nullità. Anche il questionario Mifid del 9.1.2015 - in forma di modello precompilato mediante sistemi informatici predisposto unilateralmente della Banca - non risulta attendibile essendo, di fatto, (i) firmato solamente in due delle pagine che lo compongono; (ii) a contenuto incompleto per via della genericità delle domande presenti al suo interno non afferenti alle conoscenze su strumenti finanziari sia semplici che complessi; (iii) a contenuto "auto-valutativo".

Rileva, poi, che l'attività di consulenza svolta dall'intermediario nelle operazioni contestate, sarebbe desumibile dalla *mail* prodotta a corredo del ricorso antecedente al primo investimento di soli sette giorni, servizio a margine del quale la Banca avrebbe dovuto procedere ad una valutazione di adeguatezza non eseguita.

Conclude sostenendo che, nel caso di specie, risulta in ogni caso applicabile il principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., a norma del quale devono essere poste a fondamento della decisione "*i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita*".

4. Nelle repliche finali l'Intermediario richiama anch'egli buona parte delle argomentazioni già svolte nelle prime memorie difensive, senza aggiungere elementi sostanziali di novità.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre rilevare che, come più volte sottolineato dall'Intermediario nelle memorie difensive, solo uno dei due investimenti citati nell'odierna controversia (l'acquisto di 100.000 nominali di obbligazioni Portugal XS0843939918 tasso 5,875%) ha formato oggetto del preventivo reclamo inviato alla Banca in data 24 settembre 2020 dal Ricorrente che infatti, in quella sede chiedeva un ristoro, al netto della cedola percepita di 74.785,11 euro, inferiore

rispetto al *quantum* successivamente richiesto in sede di formulazione del ricorso odierno.

Al riguardo si evidenzia che il Collegio ha più volte avuto modo di osservare che l'articolazione nel ricorso di doglianze nuove, per tali dovendosi intendere quelle esposte nel caso di specie solo in sede di ricorso, volte a contestare operazioni d'investimento ulteriori rispetto a quelle oggetto del previo reclamo, comporta la parziale irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento ACF (*cf.* Decisioni 2119, 2944, 4595).

2. Ciò premesso, stanti le evidenze in atti e osservando il principio della “ragione più liquida”, risulta decisiva ai fini della soluzione della controversia la domanda di nullità per mancanza del contratto quadro. L'Intermediario ha, infatti, versato in atti copia dei moduli di apertura del solo “*Conto corrente e servizi connessi*” comprensivo del Documento di Sintesi sottoscritto dal Ricorrente in data 26.5.2011, al quale è annesso un ulteriore modulo, firmato in pari data, denominato “*Know Your Customer*”, ovvero una scheda di acquisizione di alcuni dati del cliente dal quale si evince, tra l'altro, che il principale scopo/natura del rapporto era per “Investimento”.

Quanto al deposito titoli, la Banca non ha esibito documenti relativi all'apertura del rapporto, limitandosi ad allegare un documento contenente la copia di comunicazioni indirizzate al cliente il 31.12 di ogni anno (dal 31.12.2011 al 31.12.2014), con allegato il Documento di Sintesi riferito alla “*Custodia, Amministrazione e Intermediazione Titoli n. ...*”. Nel predetto documento di sintesi sono elencate le condizioni economiche applicate ai servizi di Deposito di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione, Ricezione e Trasmissione di ordini, Collocamento di strumenti finanziari ed altre voci di spesa.

Sulla base di quanto sopra, anche in considerazione dell'esibizione da parte della Banca di tutte le rendicontazioni periodiche di tale *dossier* dal 30.6.2011 al 31.12.2020, può solo presumersi che al momento dell'apertura del citato conto corrente il Ricorrente abbia proceduto anche a stipulare un contratto di deposito a custodia ed amministrazione di strumenti finanziari con eventuali servizi di

investimento della cui effettività, tuttavia, l'Intermediario non è riuscito a fornire prova sotto il profilo documentale.

Ebbene, la mancata produzione di copia del contratto quadro da parte dell'odierno resistente, la cui effettività non può neanche congruamente presumersi in base alle evidenze disponibili in atti, non può che condurre all'accoglimento, in questa sede, della domanda di nullità per difetto del requisito della forma scritta richiesto ad *substantiam* dall'art. 23 del TUF. Conseguentemente, l'operatività oggetto di controversia non può nei suoi effetti che rimanere a carico dell'intermediario convenuto, tenuto dunque a restituire la somma investita dal cliente, senza poter detrarre i frutti eventualmente incassati *medio tempore* dal cliente in buona fede, in quanto maturati prima della domanda di restituzione (*cf.* Decisioni 309, 532, 1815, 3292, 3783).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei termini sopra indicati, dichiara l'Intermediario tenuto a restituire al Ricorrente la somma di 79.132,61 euro, oltre a interessi dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente